

Gli esami di chimica con esercitazioni di laboratorio e di meccanica razionale devono precedere gli esami degli insegnamenti del secondo biennio stabiliti dal piano degli studi.

Per l'indirizzo generale gli esami di istituzione di fisica teorica, metodi matematici della fisica e fisica superiore, devono precedere l'esame di fisica teorica.

L'esame di laboratorio di fisica 1° deve precedere l'esame di laboratorio di fisica 2° sia per l'indirizzo generale che per gli orientamenti dell'indirizzo applicativo.

Gli esami di complemento di fisica generale 1° e preparazioni di esperienze didattiche 1° devono precedere rispettivamente gli esami di complementi di fisica generale 2° e preparazioni di esperienze didattiche 2°.

Art. 64. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Ciascun esame conterà di una prova orale che potrà essere integrata da una prova scritta.

Gli esami degli insegnamenti di sperimentazioni di fisica e di laboratorio di fisica, che portano lo studente ad sperimentare con le proprie mani, potranno essere integrati da una prova pratica ».

Art. 67. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Cinetica chimica;
Calcoli chimici e programmazione.

Nello stesso corso di laurea (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Cinetica chimica;
Chimica quantistica;
Termodinamica chimica.

L'insegnamento complementare di « spettroscopia » muta denominazione in quella di « spettroscopia chimica ».

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Cinetica chimica;
Calcoli chimici e programmazione;
Termodinamica chimica;
Cristallochimica organica.

L'insegnamento complementare di « spettroscopia » muta denominazione in quella di « spettroscopia chimica ».

Art. 77. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Geologia regionale;
Geochimica;
Sedimentologia;
Genetica evoluzionistica;
Citologia ed embriologia vegetale.

*Biennio di studi propedeutici
per la laurea in ingegneria*

Art. 82. — L'elenco degli insegnamenti aggiuntivi per l'ingegneria civile e ingegneria meccanica è soppresso e sostituito dal seguente:

1° Ingegneria civile:

- a) Disegno 2° (civile);
- b) Geometria 2°;
- c) Litologia e geologia;
- d) Tecnologie generali dei materiali.

2° Ingegneria meccanica:

- a) Geometria 2°;
- b) Disegno 2° (macchine);
- c) Tecnologie generali dei materiali;
- d) Teoria e pratica delle misure;
- e) Chimica applicata.

Art. 83. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli insegnamenti di analisi, geometria e meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il corso di laurea in matematica ».

« Gli insegnamenti di disegno 2° (civile) e disegno 2° (macchine) sono distinti per programmi e finalità ».

Art. 85. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Genetica di popolazioni;
Genetica evoluzionistica;
Ecologia;
Ecologia animale;
Micologia.

Art. 90. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: « genetica evoluzionistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 agosto 1968, n. 1123.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;